



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CIB Centro Inter-Bibliotecario

Viale Filopanti, 7 - 40126 Bologna - Italia



Documento redatto in data: 27/11/2016 Protocollo numero: 166259

Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP

SCHEDA COMPLETA PERIODICO

Periodico/Rivista:

***Athenaeum : studi periodici di letteratura e storia dell'antichità**

Ente/Autore (Marc
710):

Università degli Studi, Pavia

Editore

New Press

Luogo pubbl.

Pavia

Ultimo luogo
pubblicazione:

Como

Da anno - Ad anno

1913-

Lingua

ITA

Periodicità

SEMESTRALE

Paese

IT

ISSN:

0004-6574

Cod. CDU:

87; 931; 807

Dewey:

880

Cod. CNR:

P 00014278

Fonte

ACNP

Supporto:

Printed text

Note:

Il complemento del titolo varia Pubblica supplementi monografici

Posseduto cumulativo:

1913-

ATHENÆUM

Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità
pubblicati sotto gli auspici dell'Università di Pavia



VOLUME NOVANTANOVESIMO

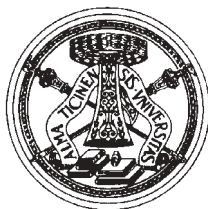
II

2011

Estratto

LORENZO CALVELLI

*Un testimone della lex de imperio Vespasiani del tardo Trecento:
Francesco Zabarella*



AMMINISTRAZIONE DI ATHENÆUM
UNIVERSITÀ - PAVIA

COMO - NEW PRESS EDIZIONI - 2011

ATHENAEUM

Studi Periodici di Letteratura e Storia dell'Antichità

DIRETTORI

EMILIO GABBA (onorario)

DARIO MANTOVANI

GIANCARLO MAZZOLI (responsabile)

SEGRETARI DI REDAZIONE

FABIO GASTI - DONATELLA ZORODDU

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Michael von Albrecht (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg); Mireille Armisen-Marchetti (Université de Toulouse II – Le Mirail); Francis Cairns (Florida State University); Carmen Codoñer Merino (Universidad de Salamanca); Michael Crawford (University College London); Jean-Michel David (Université Paris I Panthéon-Sorbonne); Werner Eck (Universität zu Köln); Michael Erler (Julius-Maximilians-Universität Würzburg); Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Hautes Etudes, Paris); Pierre Gros (Université de Provence Aix-Marseille I); Jeffrey Henderson (Boston University); Michel Humbert (Université Paris II Panthéon-Assas); Wolfgang Kaiser (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Eckard Lefèvre (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Matthew Leigh (St Anne's College, Oxford); Carlos Lévy (Université Paris IV Sorbonne); Anna Morpurgo Davies (University of Oxford); Jan Opsomer (Katholieke Universiteit Leuven); Constantinos G. Pitsakis (Democritus University of Thrace); Ignacio Rodríguez Alfageme (Universidad Complutense de Madrid); Alan H. Sommerstein (University of Nottingham); Pascal Thiery (Université de Bretagne Occidentale, Brest); Theo van den Hout (University of Chicago); Juan Pablo Vita (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid); Gregor Vogt-Spira (Philipps-Universität Marburg); Paul Zanker (Ludwig-Maximilians-Universität München - SNS Pisa); Bernhard Zimmermann (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Peer-review. Articoli e note inviati per la pubblicazione alla rivista sono sottoposti – nella forma del doppio anonimato – a peer-review di due esperti, di cui uno almeno esterno al Comitato Scientifico o alla Direzione. Ogni due anni sarà pubblicato l'elenco dei revisori.

INDICE DEL FASCICOLO II

A. BELTRAMETTI, <i>Generi drammatici, retoriche, mises en abyme, letteratura. Dione di Prusa legge i tre Filottete e riscrive Euripide</i>	pag.	353
E.F. BLOEDOW, <i>Pericles' Early Career</i>	»	379
B. ANTELA-BERNÁRDEZ, <i>¿La Fuga de Sertorio? La búsqueda de aliados</i>	»	399
G. MAZZOLI, <i>Restauro d'un locus properziano: 3.11.5</i>	»	411
M.-M. PAGÉ, <i>La colonisation de Néron dans le Samnium. Une oeuvre à réhabiliter</i>	»	419
A. CANOBBIO, <i>Marziale e la tradizione elegiaca latina</i>	»	437
Note e discussioni		
M. PANI, <i>Emilio Gabba e la comprensione storica vissuta. Un viaggio fra generazioni</i>	»	473
W.V. HARRIS, <i>Plato and the Deforestation of Attica</i>	»	479
L. MILETTI, <i>I vangeli e il genere biografico. In margine alla prima traduzione italiana di What are the Gospels? di R.A. Burridge</i>	»	483
M.J. FALCONE, <i>Nostrae fatum excusabile culpa. Dal modello elegiaco ovidiano all'Ipsipile di Stazio</i>	»	491
M. FUCECCHI, <i>Un nuovo commento al libro I delle Argonautiche di Valerio Flacco</i>	»	499
T.J. POWER, <i>Two Acrostics by Late Republican Poets in Suetonius</i>	»	509
L. CALVELLI, <i>Un testimone della lex de imperio Vespasiani del tardo Trecento: Francesco Zabarella</i>	»	515
G. TOMASSI, <i>Le parodie di decreti nei Dialoghi luciani. Una rassegna</i>	»	525
L. D'ALFONSO - C. MORA, <i>Missione archeologica in Cappadocia meridionale, 2010</i>	»	549

(Continua nella 3ª pagina di copertina)

Recensioni

J.M. BLÁZQUEZ, <i>Adriano</i> (A. Pellizzari)	pag. 565
H. BÖRM - N. EHRHARDT - J. WIESEHÖFER (Hg.), <i>Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse</i> (D. Kossmann)	» 569
F. CADIOU, <i>Hibera in terra miles. Les armées romaines et la conquête de l'Hispanie sous la République</i> (J.J. Palao Vicente)	» 573
G. DE SENSI SESTITO (a c. di), <i>La Calabria tirrenica nell'antichità. Nuovi documenti e problematiche storiche</i> (R. Arcuri)	» 578
A. DROZDEK, <i>In the Beginning Was the apeiron. Infinity in Greek Philosophy</i> (F. Ferrari)	» 583
V. GIGANTE LANZARA (trad.): Posidippo di Pella, <i>Epigrammi</i> (F. Angiò)	» 586
A. GRANDAZZI, Alba Longa, <i>histoire d'une légende. Recherches sur l'archéologie, la religion, les traditions de l'ancien Latium</i> (C. Letta)	» 589
N. LANZARONE (a c. di): L. Annaei Senecae <i>Dialogorum liber I De providentia</i> (A. Cavarzere)	» 597
E. MATTHEWS (ed. by), <i>Old and New Worlds in Greek Onomastics</i> (F. Cordano)	» 599
F. NENCI (a c. di): Cicerone, <i>La Repubblica</i> (G. Clemente)	» 602
D.D. PHILIPS, <i>Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes</i> (A. Banfi)	» 604
G. SALANITRO (a c. di), <i>Profili di latinisti dell'Ateneo catanese</i> (G. Galeani)	» 608
J.J.L. SMOLENAARS - H.-J. VAN DAM - R.R. NAUTA (ed. by), <i>The Poetry of Statius</i> (A. Bonadeo)	» 612
I. TANASEANU-DÖBLER, <i>Konversion zur Philosophie in der Spätantike. Kaiser Julian und Synesios von Kyrene</i> (F. Ferrari)	» 616
K. TAUSEND, <i>Im Inneren Germaniens. Beziehungen zwischen den germanischen Stämmen vom 1. Jh. v. Chr. bis zum 2. Jh. n. Chr.</i> (W. Eck)	» 620
F. TRISOGLIO (a c. di): Isidoro di Siviglia, <i>Le sentenze</i> (F. Gasti)	» 622
F. TUCCILLO, <i>Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, patientia</i> (L. Pellicchi)	» 625
A. WALLACE-HADRILL, <i>Rome's Cultural Revolution</i> (R. Scuderi)	» 629

Notizie di pubblicazioni

TH. BAIER, <i>Geschichte der römischen Literatur</i> (B. Larosa); F. BERTINI, <i>Sosia e il doppio nel teatro moderno</i> (A. Bonadeo); S. CORBINELLI, <i>Amicorum colloquia absentium. La scrittura epistolare a Roma tra comunicazione quotidiana e genere letterario</i> (M. Neri); M.P. GARCÍA RUIZ (ed.): Claudio Mamertino, <i>Panegirico</i> (Gratiarum actio) <i>al Emperador Juliano</i> (A. Madonna); W.V. HARRIS - B. HOLMES (edd.), <i>Aelius Aristides between Greece, Rome, and the Gods</i> (R. Scuderi); G. KELLY, <i>Ammianus Marcellinus: The Allusive Historian</i> (A. Marcone); <i>Il lessico della classicità nella letteratura europea moderna, 1. La letteratura drammatica. Tragedia e Dialogo</i> (V. Fortunati); G. PADUANO - R. LAURIOLA (edd.): Aristofane, <i>Gli Acharnesi</i> (F. Massa); C. SALEMME, <i>Il canto del Golfo. Le Eclogae piscatoriae di Iacopo Sannazaro</i> (V. Russo); V. SCARANO USSANI, <i>Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell'Institutio oratoria</i> (G. Raina); N.J. SEWELL-RUTTER, <i>Guilt by Descent. Moral Inheritance and Decision Making in Greek Tragedy</i> (F. Massa); M. TRÖSTER, <i>Themes, Character, and Politics in Plutarch's Life of Lucullus. The Construction of a Roman Aristocrat</i> (R. Scuderi); E. ZAMBON, <i>Tradition and Innovation. Sicily between Hellenism and Rome</i> (R. Scuderi)	» 632
A. MARANESI, <i>Cronaca dei Lavori del Collegio di Diritto Romano 2010 «Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana»</i>	» 657
<i>n=an LĪMDINGIR^{MES} KUR^{URU} Hatti kaniššan barkandu. Per gli ottant'anni di Onofrio Carruba</i>	» 665
Pubblicazioni ricevute	» 670
Elenco dei collaboratori dell'annata 2011	» 673
Indice generale dell'annata	» 675
Elenco delle pubblicazioni periodiche ricevute in cambio di «Athenaeum» e distribuite fra le biblioteche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia	» 678

Norme per i collaboratori

I contributi, redatti in forma definitiva, debbono essere inviati, allegando file PDF anonimo, a:

E-mail: athen@unipv.it - *Redazione di Athenaeum, Università, 27100 Pavia*

I contributi non accettati per la pubblicazione non si restituiscono.

La Rivista dà ai collaboratori gli estratti in formato PDF dei loro contributi.

Per tutte le **norme redazionali** vd. pagina web della Rivista: <http://athenaeum.unipv.it>
Nella pagina web della Rivista sono consultabili gli **indici generali** e gli **indici dei collaboratori** dal 1958 al 2011.

La Rivista «Athenaeum» ha ottenuto valutazioni di eccellenza fra le pubblicazioni del suo campo da parte delle principali agenzie mondiali di ranking.

- **Arts & Humanities Citation Index** dell'ISI (Institut for Scientific Information), che la include nel ristretto novero delle pubblicazioni più importanti del settore, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative costantemente aggiornate.

- **ERIH (European Reference Index For the Humanities)**, categoria A («High-ranking international publications with a very strong reputation among researchers of the field in different countries, regularly cited all over the world... It is recommended that in category A, only 10 to 25% of the total list should appear; this percentage target will differ from one discipline to another»).

- **MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)**, categoria «Estudios clásicos», con l'indice di diffusione più alto (9,977), insieme ad altre 33 pubblicazioni.

Inoltre «Athenaeum» è presente nei database:

Arts and Humanities Search (AHSearch)

Francis (Institut de l'Information Scientifique et Technique del CNRS)

Modern Language Association Database (MLA)

Scopus – Arts & Humanities

Le quote d'abbonamento per il 2012 sono così fissate:

ITALIA: € 60,00 per i privati; € 100,00 per Enti e Istituzioni

EUROPA: € 120,00 + spese postali

RESTO DEL MONDO: € 150,00 + spese postali.

Gli abbonamenti coprono l'intera annata e si intendono tacitamente rinnovati se non disdetti entro il novembre dell'anno in corso.

I versamenti vanno effettuati sul c/c postale 98017668 intestato a «New Press Edizioni Srl», Via Alciato 19 - 22100 COMO, o tramite bonifico bancario su CREDITO VALTELLINESE sede di Como, IBAN: IT 40Y 05216 10900 000000008037, BIC: BPCVIT2S, specificando come causale «Rivista Athenaeum rinnovo 2012».

I libri per recensione devono essere inviati a «Rivista Athenaeum», Università, Strada Nuova 65 - 27100 PAVIA

Pagina web della Rivista: <http://athenaeum.unipv.it>

La Rivista «Athenaeum» è distribuita in tutto il mondo in formato elettronico da ProQuest Information and Learning Company, che rende disponibili i fascicoli dopo 5 anni dalla pubblicazione.

Periodicals Index Online: <http://pao.chadwyck.co.uk/marketing/journalLists.jsp?collection=allpao>

UN TESTIMONE DELLA *LEX DE IMPERIO VESPASIANI*
DEL TARDO TRECENTO:
FRANCESCO ZABARELLA *

Il dibattito sulla conoscenza della *lex de imperio Vespasiani* in epoca post-classica riscuote da tempo ampio interesse nell'ambito degli studi romanistici. In particolare l'attenzione della critica è stata attratta dall'utilizzo ideologico di cui furono oggetto il testo della *lex* ed il suo supporto epigrafico a partire dal pontificato di Bonifacio VIII. L'episodio più celebre a tal proposito è quello di cui si rese protagonista Cola di Rienzo, allorché allestì nella basilica di San Giovanni in Laterano una complessa scenografia volta ad enfatizzare la propria interpretazione del documento giuridico, che egli espose personalmente ad un vasto ed eterogeneo pubblico in un giorno imprecisato del 1346¹.

Allo stato attuale delle nostre cognizioni non è possibile stabilire con sicurezza se l'intervento di Cola avesse riguardato unicamente la tavola finale del provvedimento, quella che ancor oggi sopravvive, o se all'epoca, invece, esso fosse leggibile per intero. Il dato certo è che, dagli inizi del Quattrocento, soltanto l'ultima sezione del documento fu osservata e trascritta in un punto della basilica lateranense che coincideva molto probabilmente con quello in cui il reperto era stato fatto collocare da Cola². Gli studi più recenti hanno dimostrato come, in età umanistica e rinascimentale, l'interesse nei confronti della tavola si riscontri principalmente in due diverse tipologie di fonte: i codici epigrafici e gli scritti giuridici inerenti alla *lex regia*³. Nei primi il testo della parte superstite della *lex de imperio Vespasiani* compare già a partire dalla cosiddetta silloge signoriliana (la cui prima redazione data al 1409) ed è poi ripreso, in forma tralaticia o a seguito di nuovi riscontri autoptici, dalla maggior parte delle raccolte quattrocentesche⁴. Al contrario, nel dibattito sulla natura del potere imperiale, l'avvicinamento del documento epigrafico vespasiano con i passi del *Corpus iuris civilis* relativi alla legge di investitura del *princeps* risulterebbe attestato per la prima volta in maniera esplicita soltanto nel trattato *De principatu*, composto fra il 1511 ed il 1513 dal giurista romano Mario Salamonio degli Alberteschi e dato alle stampe nel 1544⁵.

Oltre un secolo prima della redazione di quest'opera vi fu però un altro cultore della scienza

* Per le utili indicazioni bibliografiche fornitemi sono grato a Dieter Girgensohn. Ringrazio inoltre i responsabili della Biblioteca Capitolare Feliniana di Lucca per la loro sollecita disponibilità. Nella trascrizione dei manoscritti e delle edizioni antiche l'impiego delle maiuscole e delle minuscole, gli accenti, la punteggiatura e gli altri segni diacritici sono stati normalizzati in base all'uso corrente. Le abbreviazioni sono state sciolte senza ulteriore segnalazione.

¹ Vd. da ultimo J.-Y. Boriaud, *Cola di Rienzo et la mise en scène de la lex Vespasiani de imperio*, in L. Capogrossi Colognesi - E. Tassi Scandone (a c. di), *La Lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi. Atti del Convegno (Roma, 20-22 novembre 2008)*, Roma 2009, pp. 115-124.

² Cf. quanto da me suggerito in L. Calvelli, Pociora legis precepta. *Considerazioni sull'epigrafia giuridica esposta in Laterano fra Medioevo e Rinascimento*, in J.-L. Ferrary (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, in stampa.

³ Vd. rispettivamente M. Buonocore, *La 'fortuna' della Lex de imperio Vespasiani in età umanistica: primi sondaggi*, in Capogrossi Colognesi - Tassi Scandone, *La Lex de imperio cit.*, pp. 47-73; J.-L. Ferrary, *Lex regia: la fortune de la Lex de imperio Vespasiani du 16^{ème} au 18^{ème} siècle*, *ibidem*, pp. 75-97.

⁴ Cf. Buonocore, *La 'fortuna' cit.*, pp. 54 s.

⁵ Cf. Ferrary, *Lex regia cit.*, pp. 78-81.

del diritto che osservò di persona ed interpretò correttamente il testo della *lex de imperio*: il canonista padovano Francesco Zabarella (1360-1417)⁶. Il dato, finora rilevato solo incidentalmente in studi canonistici e di storia del pensiero politico medievale⁷, non ha ancora ricevuto l'enfasi che merita. Zabarella è infatti il primo autore a noi noto che abbia esplicitamente messo in relazione il contenuto della tavola bronzea di epoca flavia con i passi sulla *lex regia* presenti nel *Corpus giustiniano*. Inoltre, come avremo modo di verificare, la sua testimonianza precede cronologicamente le più antiche trascrizioni attestate nei codici epigrafici ('silloge signoriliana') e costituisce dunque in assoluto la prima notizia in nostro possesso relativa alla *lex de imperio Vespasiani* dopo il citato episodio della sua esposizione in Laterano ad opera di Cola di Rienzo.

Nell'opera di Zabarella sono presenti due riferimenti alla *lex vespasiana*. Quasi identici dal punto di vista formale, essi sono contenuti rispettivamente nei *Commentaria* al primo libro delle *Decretales* e nella raccolta dei *Consilia*. Data la loro affinità, i due passi possono essere esaminati in stretta successione. Nel commento alla decretale *Venerabilem*, la celebre lettera indirizzata da Innocenzo III al duca Bertoldo V di Carinzia nel 1202 e inclusa nel *Liber Extra* da Raimondo di Peñafort nel 1234, Zabarella si sofferma a lungo ad illustrare un passo di fondamentale importanza per la comprensione della teoria della *translatio imperii* nella canonistica tardo-medievale⁸. La trascrizione che segue è tratta dall'edizione dei *Commentaria* zabarelliani pubblicata a Lione fra il 1517 ed il 1518:

Hec procedunt secundum canones, at secundum leges civiles forte aliquibus aliter videretur dicendum, tamen post tempora suscepti baptismatis per imperatorem, etiam de iure civili premissa procedere videntur. Sed vetuste leges non cognoverunt sacerdotium Christianorum et tunc dicebatur omnis potestas esse in principe, ff. de origine iuris, lex II, § Novissime, In-

⁶ Per un quadro d'insieme sulla vita e sulle opere di Zabarella, oltre a G. Zonta, *Francesco Zabarella (1360-1417)*, Padova 1915, si rimanda a D. Girgensohn, *Francesco Zabarella aus Padua: Gelehrsamkeit und politisches Wirken eines Rechtsprofessors während des großen abendländischen Schismas*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung» 79 (1993), pp. 232-277; trad. it. *Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il grande scisma d'Occidente*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova» 26-27 (1993-1994), pp. 1-48. Cf. anche A. Belloni, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main 1986, pp. 204-208.

⁷ Riportano il passo e ne esaminano in parte il contenuto R.W. Carlyle - A.J. Carlyle, *A History of Mediaeval Political Theory in the West*, VI. *Political Theory from 1300 to 1600*, Edinburgh-London 1936, pp. 165 s.; M. D'Addio, *L'idea del contratto sociale dai Sofisti alla Riforma e il 'De principatu' di Mario Salamonio*, Milano 1954, pp. 366 s.; D. Maffei, *La donazione di Costantino nei giuristi medioevali*, Milano 1964, pp. 259 s.; Th. Wetzstein, *La doctrine de la 'translatio imperii' et l'enseignement des canonistes médiévaux*, in J. Krynen - M. Stolleis (cur.), *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e siècle)*, Frankfurt am Main 2008, pp. 185-221, spec. 211-213; cf. J. Strothmann, s.v. *Herrscher*, in *NP* XIV, 2000, c. 370.

⁸ Il passo commentato da Zabarella è il seguente: *Verum illis principibus ius et potestatem eligendi regem, in imperatorem postmodum promovendum, recognoscimus, ut debemus, ad quos de iure ac antiqua consuetudine noscitur pertinere; praesertim, quum ad eos ius et potestas huiusmodi ab apostolica sede pervenerit, quae Romanum imperium in personam magnifici Caroli a Graecis transtulit in Germanos. Sed et principes recognoscere debent et utique recognoscunt, sicut iidem in nostra recognovere praesentia, quod ius et auctoritas examinandi personam electam in regem et promovendam ad imperium ad nos spectat, qui eum inungimus, consecramus et coronamus* (*Liber Extra*, I.6.34). Per il ruolo della decretale *Venerabilem* nel dibattito sulla *translatio imperii* vd. Wetzstein, *La doctrine* cit.

stitutiones de iure naturali, § Et quod principi. Et hoc per translationem factam in eum a populo Romano per legem regiam, idest latam super potestate regia translata in principem, per quam omnis populi Romani potestas in eum translata est, ut dicit § Et quod principi. Vidi tamen eneam tabulam, que adhuc est Rome in ecclesia Sancti Ioannis Lateranensis, in qua descripta est potestas per senatum et populum Romanum tradita Vespasiano. Et ex illa tabula constat non omnem potestatem ab initio fuisse translata in principem, sed sub certis capitulis, ita quod etiam post translationem remansit potestas Romano populo condendarum legum, quod vult ille § Et quod principi et § Lex, que procedit, et ff. de legibus, lex De quibus. Quicquid autem tunc fuerit, postea sic invaluit, quod omnis potestas esset in principe. Sed Constantinus monarcha, quarto die sui baptismatis, cum omni senatu et populo Romano decrevit potestatem hanc ad Romanum pontificem pertinere in ipsa urbe, De electione, Fundamenta, liber VI. Item et in omnibus provinciis occidentalibus. Item et in Italia, XCVI distinctio Constantinus⁹.

Le stesse considerazioni si ritrovano anche espresse, con pochissime diversità lessicali, nel *consilium* CLIII (*Circa imperatoris electionem quaeritur de pluribus*), l'ultimo della sola raccolta di tali pareri giuridici composta dal canonista padovano che sia sopravvissuta fino ad oggi¹⁰. La trascrizione che segue è basata sul minutarlo autografo dei *Consilia* di Zabarella, conservato presso la Biblioteca Capitolare Feliniana di Lucca (fig. 1)¹¹:

Hec procedunt secundum canones, at secundum leges civiles forte aliquibus aliter videatur dicendum, unde post tempora suscepti baptismatis per imperatorem, eciam de iure civili premissa procedere videntur. Sed vetuste leges non cognoverunt sacerdotium Christianorum et tunc dicebatur omnis potestas esse in principe, ff. de origine iuris, lex II, § Novissime, Institutiones de iure naturali, § Sed et quod principi. Et hoc per translationem factam in eum a populo Romano per legem regiam, idest latam super potestate regia translata in principem, per quam omnis Romani populi potestas in eum translata est, ut dicit § Sed quod principi. Vidi tamen eneam tabulam, que adhuc est Rome in ecclesia Sancti Iohannis Lateranensis, in qua descripta est potestas per senatum et populum Romanum tradita Vespasiano, ex cuius lectione constat non omnem potestatem ab initio translata fuisse in principem, sed sub certis capitulis. Ita quod etiam post translationem remansit potestas Romano populo condendarum legum, quod vult ille § Sed quod principi et § Lex, qui precedit, et ff. de legibus, De quibus. Quid quid autem tunc fuerit, postea sic invaluit, quod omnis potestas esset in principe. Sed Constantinus monarcha, quarto die sui baptismatis, cum omni senatu et Romano populo decrevit potestatem hanc ad Romanum pon-

⁹ F. de Zabarellis, *Lectura solennis et aurea excellentissimi iuris utriusque doctoris domini cardinalis Zabarella super primo Decretalium*, Lyon 1518, f. 139vb. Per due versioni manoscritte del passo, senza significative varianti, vd. Padova, Biblioteca Capitolare, ms. C 22, f. 213vb; Londra, British Library, ms. Arundel 465, f. 72r; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2254, f. 296va. Su quest'ultimo codice, collazionato anche da Maffei, *La donazione* cit., p. 259 nt. 20, vd. S. Kuttner - R. Elze (edd.), *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, I. *Codices Vaticani Latini 541-2299*, Città del Vaticano 1986, p. 287.

¹⁰ Sul genere dei *Consilia* si rimanda a M. Ascheri - I. Baumgärtner - J. Kirshner (edd.), *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley 1999.

¹¹ Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana, ms. 258. Sul minutarlo di Zabarella vd. V. Colli, *Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria*, in Ascheri-Baumgärtner-Kirshner, *Legal Consulting* cit., pp. 173-225, spec. 203. Dal codice, appartenuto alla biblioteca del canonista Felino Sandei (1444-1503), fu tratta per interessamento di quest'ultimo l'*editio princeps* dei *Consilia* zabarelliani, pubblicata a Pescia nel 1490.

tificem spectare in ipsa urbe, De electione, Fundamenta, liber VI. Item et in omnibus provinciis occidentalibus. Item et in Italia, XCVI distinctio Constantinus¹².

Entrambi i passi riguardano il problema della subordinazione dell'imperatore al papa. Pur sostenendo il primato del pontefice, Zabarella non poteva negare l'antiorità temporale del potere imperiale, che egli riteneva suffragata in particolar modo da due riferimenti al *Digesto* ed alle *Institutiones* giustinianee¹³. Nell'ottica dell'autore lo stesso punto delle *Institutiones* dimostrava tuttavia come, a sua volta, la *potestas* fosse stata trasmessa all'imperatore dal popolo romano, che ne era l'originario detentore. L'esposizione del canonista padovano procede dunque seguendo un ragionamento di carattere prettamente storico. La novità assoluta della sua riflessione è però data dal ricorso ad una fonte giuridica nota non per via letteraria, ma tramite il medium epigrafico: la *lex de imperio Vespasiani*. La lettura di questo documento consentì infatti a Zabarella di intuire come il popolo romano non avesse inizialmente ceduto ogni potere all'imperatore, ma avesse circoscritto questo trasferimento ad una serie specifica di articoli (*sub certis capitulis*). Per questo motivo, sostiene l'autore, richiamandosi ancora al *Digesto* ed alle *Institutiones*, il potere di emanare leggi era rimasto nelle facoltà del popolo romano anche dopo la *translatio*¹⁴. In seguito, però, si sarebbe diffusa la consuetudine per cui tutti i poteri si trovarono accentrati nelle mani del *princeps*. Successivamente, per volere di Costantino, la giurisdizione sulla città di Roma, sull'Italia e sulle province occidentali fu ceduta ai papi¹⁵, i quali in ultima istanza delegarono ai principi elettori tedeschi la facoltà di scegliere il futuro imperatore, come certifica appunto il testo della decretale *Venerabilem*¹⁶.

Con questa elaborata argomentazione Zabarella affronta, tanto nel commento al primo libro delle *Decretales*, quanto nei *Consilia*, la spinosa questione dell'origine e dell'evoluzione del potere imperiale. Se il ruolo svolto dal giurista padovano all'interno del dibattito sulla *translatio imperii* è già stato preso in considerazione da numerosi studiosi, ciò che preme qui sottolineare è lo straordinario ricorso che egli fece, nell'esposizione della propria tesi giuridica, all'*auctoritas* epigrafica della *lex de imperio Vespasiani*. Come si è detto, infatti, Zabarella è il primo autore a noi noto che abbia esplicitamente collegato questo documento con i testi del *Corpus iuris civilis* relativi alla *lex regia*. Egli d'altronde non aveva derivato le proprie cognizioni sul provvedimento vespasiano da una qualche fonte scritta, ma aveva compreso di persona l'importanza del contenuto della tavola bronzea, osservandola direttamente all'interno della basilica del Laterano.

Il riferimento ad una lettura autoptica dell'epigrafe (*vidi*) porta ovviamente a chiedersi

¹² Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana, ms. 258, f. 403v; cf. F. de Zabarellis, *Consilia*, Pescia 1490, f. n.n. (consilium CLIIII).

¹³ D. 1.2.2.11: *Novissime... evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterant). Igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constitueret, ratum esset*; I. 1.2.6: *Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit*.

¹⁴ I passi evocati da Zabarella sono, nell'ordine, I. 1.2.6; 1.2.4; D. 1.3.32.

¹⁵ Su questo punto Zabarella si richiama, nell'ordine, all'autorità di una decretale di Niccolò III, inserita poi nel *Liber Sextus* (1.6.17), ed alla celebre *palea* del *Decretum Gratiani* (D. 96 c. 14).

¹⁶ Vd. de Zabarellis, *Lectura solennis* cit., f. 139vb: *Ita et electores constituit ut hic ubi papa recognoscit potestatem eligendi regem in imperatorem postmodum promovendum pertinere ad electores memoratos de iure et antiqua consuetudine*; cf. de Zabarellis, *Consilia* cit., f. n.n. (consilium CLIIII).

quando ed in che circostanze questa avesse avuto luogo. Se il giurista padovano non fornisce indicazioni esplicite al proposito, le fonti relative alla sua biografia e la cronologia delle sue opere consentono di avanzare un'ipotesi assai verisimile. Come è noto Zabarella, divenuto cardinale nel 1411, si spense nel settembre 1417, durante la sua partecipazione al concilio di Costanza. A seguito di tale luttuoso evento, l'amico Pier Paolo Vergerio il Vecchio indirizzò a Ludovico Buzzaccharini di Padova una lunga epistola commemorativa, in cui ripercorreva le vicende biografiche dell'illustre scomparso. In essa egli ricordava fra l'altro di aver accompagnato Zabarella a Roma in occasione di una missione presso la curia pontificia che il giurista aveva compiuto nel tentativo di elaborare una soluzione allo scisma di Occidente e, allo stesso tempo, nella speranza forse di un avanzamento nella gerarchia ecclesiastica¹⁷. Nel testo Vergerio dichiara in maniera esplicita che quello era stato il primo viaggio di Zabarella nella Città Eterna¹⁸.

Il riscontro incrociato di una serie di documenti consente di ricostruire con sufficiente precisione le tappe di questo avvenimento. Scartando una precedente ipotesi di un primo viaggio compiuto fra il 1389 e il 1390¹⁹, la critica ha ormai appurato come il soggiorno romano del canonista si sia svolto nei mesi a cavallo fra la fine del 1397 e gli inizi del 1398. Si trattò di una missione ufficiale che Zabarella condusse in qualità di ambasciatore di Francesco Novello da Carrara e in compagnia di un nutrito seguito, del quale facevano parte fra l'altro il cugino Giacomo Zabarella e Niccolò Lazara. Una lettera inedita di quest'ultimo riferisce che il giurista ed i suoi accompagnatori «cum tuta la soa brigada» giunsero a destinazione il 1 dicembre 1397, «sany e salvy cum grandi perygoly»²⁰. Lo stesso documento attesta che il 15 dicembre Zabarella «fē una repetitione in San Pietro che durò da maitina per fina brespo e foge a questa repetitione tuti y cardinale de la corte de Roma e tuty y vescovy e avocaty e tuty y omeni valente de Roma e holtra de zo multy [ci]tadiny»²¹. Sempre a Roma Zabarella compose un discorso in difesa dell'autorità del papa, indirizzato a Bonifacio IX²². Un'altra fonte coeva riferisce che a Padova alcune cause giudiziarie furono rinviate a causa dell'assenza del canonista, che avrebbe dovuto protrarsi fino alla metà del mese di marzo del 1398²³. Tre lettere composte da Vergerio nel febbraio 1398 at-

¹⁷ Cf. Girgensohn, *Francesco Zabarella da Padova* cit., pp. 12 s. Sull'episodio vd. anche L. Smith, *Pier Paolo Vergerio: De Situ Veteris et Inclute Urbis Rome*, «EHR» 41 (1926), pp. 571-577, spec. 572 s.; T. Sartore, *Un discorso inedito di Francesco Zabarella a Bonifacio IX sull'autorità del papa*, «RSCI» 20 (1966), pp. 375-388, spec. 376 s.

¹⁸ Vd. L. Smith (a c. di), *Epistolario di Pier Paolo Vergerio*, Roma 1934, p. 365, nr. CXXXVIII: *Romam autem primum euntem comitatus sum, cum tollendi huius pestiferi scismatis causa consilium daturus vocaretur.*

¹⁹ Vd. Zonta, *Francesco Zabarella* cit., p. 11 nt. 4; cf. già G. Vedova, *Memorie intorno alla vita ed alle opere del cardinale Francesco Zabarella padovano*, Padova 1829, p. 34. Accoglie questa datazione Maffei, *La donazione* cit., p. 260 nt. 21.

²⁰ Padova, Biblioteca Civica, ms. B.P. 1345, f. 10r (lettera di Niccolò Lazara al padre Bernardo, scritta a Roma «in caxa de madona Franzescha» il 24 dicembre 1397). Vergerio arrivò invece a Roma soltanto più tardi, nel corso del gennaio 1398. Il 29 dicembre 1397, infatti, egli si trovava ancora a Bologna: cf. Smith, *Epistolario* cit., pp. 202-205, nr. LXXXII.

²¹ Padova, Biblioteca Civica, ms. B.P. 1345, f. 10r.

²² Cf. Sartore, *Un discorso* cit.

²³ Vd. A. Gloria, *Monumenti della Università di Padova (1318-1405)* II, Padova 1888, p. 323 (8 febbraio 1398): *De mandato magnifici et excelsi domini nostri domini Francisci de Cararia Padue etc. ... considerata legiptima causa absentie egregii iuris utriusque doctoris domini Francisci de Zabarellis, reipublice occasione absentis,*

testano infine come a quell'epoca egli e l'amico Zabarella si trovassero ancora presso la curia pontificia²⁴.

Nella stessa epistola scritta nel 1417 in commemorazione dell'amico defunto Vergerio ricorda inoltre che, dopo il loro soggiorno congiunto tardo-trecentesco, Zabarella non si era più recato a Roma fino a quando fu elevato cardinale nel 1411²⁵. A quella data, tuttavia, tanto il commento alle *Decretales* quanto i *Consilia* erano ormai stati compiutamente redatti. La gestazione del primo ebbe infatti inizio sin dal 1386, quando a Zabarella fu affidata l'*ordinaria Decretalium* nello studio fiorentino. Per quanto esistano diverse versioni preliminari dell'opera, la critica ha riconosciuto come la sua elaborazione definitiva abbia avuto luogo fra il 1404 ed il 1410 a Padova, dove il canonista aveva cominciato a tenere ad anni alterni le proprie letture sui primi due libri delle *Decretales* sin dal 1391²⁶. In particolare, l'indicazione del 1410 come data certa per la conclusione della stesura del commento al primo libro è fornita dall'*explicit* di due codici contenenti tale opera, conservati rispettivamente nella biblioteca dell'abbazia di Seitenstetten in Austria e alla British Library²⁷. Per quanto riguarda invece i *Consilia*, esiste un *terminus ante quem* ancora precedente. Il citato minutorio di Zabarella, conservato alla Biblioteca Capitolare di Lucca, è datato infatti da un'annotazione autografa dell'autore stesso, vergata sul secondo foglio di guardia: *Consilia et allegationes Francisci de Zabarellis [...] et hic usque ad 1404 21 februaryi*²⁸.

L'esame congiunto della documentazione in nostro possesso consente di concludere con buona certezza che Zabarella poté osservare di persona la *lex de imperio Vespasiani* in occasione del suo viaggio a Roma compiuto fra il dicembre 1397 e i primi mesi del 1398, in compagnia del cugino Giacomo, di Niccolò Lazara e di Pier Paolo Vergerio. Se ne desume che il canonista è il primo testimone a noi noto che vide il documento epigrafico nell'allestimento voluto da Cola di Rienzo all'interno della basilica lateranense. Come si è detto, infatti, i più antichi codici epigrafici che riportano la trascrizione del testo sono quelli della 'silloge signoriliana', la cui prima redazione risale al 1409 (o, quantomeno, fu completata in quell'anno)²⁹: l'autopsia compiuta da Zabarella è ad essa anteriore di oltre un decennio.

suspendantur... termini nec currant tempora instantiarum causarum... usque ad medium mensem marci proxime futuri dumtaxat infra quem terminum, si dictus dominus Franciscus de Zabarellis non venerit, ... delegat... egregio iuris utriusque doctori domino Antonio de Sancto Angelo... dictas causas, questiones et differentias.

²⁴ Vd. Smith, *Epistolario* cit., pp. 205-211, nrr. LXXXIII-LXXXV (lettere del 4, 5 e 14 febbraio 1398).

²⁵ Vd. Smith, *Epistolario* cit., pp. 365-366, nr. CXXXVIII: *Totum subinde tempus usque quo denuo in Romanam curiam accitus est, Padue natali solo peregit, semper iuris canonici professioni addictus, nisi quod interdum munus legationis ad magna dominia et ob maximas causas, iussu principantium, adiit.*

²⁶ Cf. Girgensohn, *Francesco Zabarella da Padova* cit., pp. 17-23. Cf. anche S. Kuttner, *Francesco Zabarella's Commentary on the Decretals: A Note on the Editions and the Vatican Manuscripts*, «Bulletin of Medieval Canon Law» 16 (1986), pp. 97-101 (rist. con *retractationes* in S. Kuttner, *Studies in the History of Medieval Canon Law*, Aldershot 1990, XVIII).

²⁷ Vd. Seitenstetten, Stiftsbibliothek, ms. 1, f. 335va: *Explicit commentum seu lectura domini Francisci de Zabarellis excellentissimi utriusque iuris doctoris super primo Decretalium feliciter 1410 VI maii*; Londra, British Library, ms. Arundel 465, f. 255v: *Finitus est primus liber Decretalium Padue per dominum Franciscum de Zabarellis anno Domini 1410, XXVIII septembris.*

²⁸ Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana, ms. 258, f. IIr.

²⁹ L'esemplare datato della silloge è il Barb. lat. 1952 della Biblioteca Apostolica Vaticana, al cui f. 170r si legge: [*—? monumenta anti*] *qua Romae reperta in annis Domini mille CCCC VIII et omnium archuum triumphalium et aliarum scripturarum et Sancti Iohannis in Laterano tabulae enae.* Cf. A. Silvagni, *Se la silloge*

Pur avendo sicuramente compreso il valore della legge che determinava le prerogative del potere imperiale di Vespasiano, il giurista padovano non si soffermò però ad esporne il contenuto. Grazie ad esso, infatti, egli si limitò a dedurre che il trasferimento della *potestas* dal *populus* al *princeps* era avvenuto inizialmente *sub certis capitulis*. Nelle opere di Zabarella non figurano dunque riferimenti specifici alle clausole della *lex*: ciò non consente di stabilire con sicurezza se egli avesse potuto osservare il documento giuridico nella sua interezza oppure se, alla sua epoca, esso si conservasse già in forma parziale. Di certo il fatto che, di lì ad un decennio, nei codici epigrafici iniziò ad essere trascritta soltanto la sezione conclusiva del provvedimento costituisce un elemento a favore di questa seconda ipotesi. Si noti inoltre come Zabarella riferisca di aver visto nella basilica lateranense una singola *tabula*. Ad un solo manufatto alludono d'altronde tanto Cola di Rienzo e la *Cronica* relativa ai suoi tempi³⁰, quanto, successivamente, i codici epigrafici quattrocenteschi³¹. Come è noto la critica ha assunto da tempo orientamenti divergenti a proposito della sopravvivenza all'epoca di Cola di una o più tavole contenenti la parte iniziale della *lex*³². Pur ribadendo che, allo stato attuale delle testimonianze, non sembra possibile assumere una posizione certa al proposito, la testimonianza di Zabarella punta ancora una volta verso la presenza di un singolo reperto. La conclusione più logica che se ne può trarre è che Cola avesse fatto appendere nella chiesa di San Giovanni soltanto la tavola contenente la parte finale della *lex*, senza che ciò escluda che egli avesse precedentemente letto il documento epigrafico per intero³³.

Resta però da chiarire perché, secondo Zabarella, la *potestas* sarebbe stata trasmessa a Vespasiano non solo dal popolo, ma anche dal senato³⁴. Un'indicazione esplicita di ciò non proveniva certo dalla tavola bronzea superstite, in base alla quale, anzi, la critica ha ormai unanimemente riconosciuto come il testo tramandato sia quello di una *lex* destinata ad essere *rogata* e non di un senatoconsulto³⁵. Un ruolo del senato nell'attribuzione dei poteri del *princeps* non figura neanche nelle altre fonti giuridiche citate da Zabarella nel suo excursus storico sulla *translatio imperii*³⁶. La spiegazione di questa aporia potrebbe piuttosto provenire dal soggetto delle immagini

epigrafica signoriliana possa attribuirsi a Cola di Rienzo, «ALMA» 1 (1924), pp. 175-183; M. Petoletti, *Nuove testimonianze sulla fortuna di epigrafi classiche latine all'inizio dell'Umanesimo (con una nota sul giurista Papi-niano e CIL, VI/5, n. II*)*, «IMU» 44 (2003), pp. 1-26, spec. 3-6; Buonocore, *La 'fortuna' cit.*, pp. 54 s.

³⁰ Vd. K. Burdach - P. Piur (hrsgg.), *Briefwechsel des Cola di Rienzo III*, Berlin 1912, p. 258: ... *quedam tabula magna erea, sculptis literis antiquitus insignita*; G. Porta (a c. di): Anonimo romano, *Cronica*, Milano 1979, p. 147: «Dereto dallo coro, nello muro, fece ficcare una granne e mannifica tavola de metallo con lettere antike scritta».

³¹ Cf. Buonocore, *La 'fortuna' cit.*, pp. 53-61.

³² Per lo *status quaestionis* vd. da ultimo C. Bruun, *Riflessioni sulla parte perduta della cd. Lex de imperio Vespasiani*, in Capogrossi Colognesi - Tassi Scandone, *La Lex de imperio cit.*, pp. 23-45.

³³ Cf. Calvelli, *Pociora legis precepta cit.*

³⁴ Vd. de Zabarellis, *Lectura solennis cit.*, f. 139vb: *Vidi tamen eneam tabulam... in qua descripta est potestas per senatum et populum Romanum tradita Vespasiano*; cf. de Zabarellis, *Consilia cit.*, f. n.n. (consilium CLIIII).

³⁵ Cf. da ultimo D. Mantovani, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in Capogrossi Colognesi - Tassi Scandone, *La Lex de imperio cit.*, pp. 125-155, spec. 130.

³⁶ Non sembra nemmeno ipotizzabile un riferimento implicito da parte di Zabarella a Tac. *hist.* 4.3.3 (*At Romae senatus cuncta principibus solita Vespasiano decernit, laetus et spei certus*). Infatti, i libri superstiti delle *Historiae*, pur noti a partire dalla metà del Trecento, non godevano ancora di ampia circolazione all'epoca di

che Cola di Rienzo aveva fatto dipingere, forse su tavola, forse in affresco, intorno al reperto epigrafico da lui affisso all'interno del Laterano: esse raffiguravano infatti in maniera esplicita la concessione dell'autorità imperiale a Vespasiano da parte del senato di Roma³⁷. Se ancora visibili alla fine del Trecento, è assai probabile che queste rappresentazioni pittoriche potessero influenzare l'interpretazione del contenuto dell'iscrizione bronzea anche in un lettore decisamente esperto come il giurista padovano³⁸.

Un'ultima considerazione deve essere infine riservata alla fortuna delle opinioni espresse da Zabarella sulla *lex de imperio*. Fra coloro che citarono esplicitamente il passo del commento al primo libro delle *Decretales* figura infatti un personaggio di rilievo come Nicola Cusano. Nel *De concordantia catholica*, presentato a Basilea nel 1433 a sostegno del primato del concilio sul pontefice, egli si richiama in più occasioni al magistero zabarelliano, criticandolo però apertamente nelle sue posizioni più 'papaliste'³⁹. In particolare, nel terzo libro dell'opera, commentando una *distinctio* del *Decretum Gratiani*⁴⁰, Cusano riprende il pensiero del canonista padovano in relazione alla dottrina della *translatio imperii*:

Et nota, quod illa constitutio synodica 63 distinctio In synodo fuit clerici et populi Romani, et populus Romanus numquam in imperatorem transtulit talem potestatem, quin sibi adhuc maioritatem reservaret, ut notat Cardinalis in capitulo Venerabilem, ex capitulo De aere [*lege* ex titulo De electione]. Habetur enim in ecclesia Lateranensi Romae adhuc hodie illa aerea tabula, in qua senatus populusque Romanus potestatem, quam dedit Vespasiano, litteris exaravit, quae in Lateranensi ecclesia de Vespasiano et sibi indultis habetur⁴¹.

Le conoscenze che Cusano aveva in merito alla *lex de imperio Vespasiani* dipendevano per sua esplicita ammissione unicamente dal ricorso all'opera di Zabarella, qui chiamato per eccellenza

Zabarella: cf. L.D. Reynolds (ed.), *Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics*, Oxford 1983, pp. 406-411, spec. 407-409; G. Billanovich, *Zanobi da Strada tra i tesori di Montecassino*, «RAL» 9^a s. 7 (1996), pp. 653-663.

³⁷ Vd. Porta: Anonimo romano cit., pp. 147 s.: «Intorno a quella tavola fece pegnere figure, como lo senato romano concedeva la autoritate a Vespasiano imperatore. [...] Puoi disse: 'Vedete quanta era la magnificenzia dello senato, ca la autoritate dava allo imperio'».

³⁸ Sulle «figure» fatte dipingere da Cola vd. M. Ragazzino, *Le forme della propaganda. Pittura politica a Roma al tempo di Cola di Rienzo: proposte per una ricerca*, «Roma moderna e contemporanea» 6 (1998), pp. 35-56, spec. 38; S. Romano, *L'immagine di Roma, Cola di Rienzo e la fine del Medioevo*, in M. Andaloro - S. Romano (a c. di), *Arte e iconografia a Roma da Costantino a Cola di Rienzo*, Milano 2000, pp. 227-256, spec. 231 s.; C. Franceschini, *Rerum gestarum significatio. L'uso di oggetti antichi nella comunicazione politica di Cola di Rienzo (1346-1347)*, in W. Cupperi (a c. di), *Senso delle rovine e riuso dell'antico*, Pisa 2002, pp. 233-254, spec. 234-238; A. Schwarz, *Eternal Rome and Cola di Rienzo's Show of Power*, in L. Postlewaite - W. Hüskens (edd.), *Acts and Texts. Performance and Ritual in the Middle Ages and the Renaissance*, Amsterdam - New York 2007, pp. 63-75, spec. 67 s.

³⁹ Vd. Th.E. Morrissey, *Cardinal Zabarella and Nicholas of Cusa. From Community Authority to Consent of the Community*, «Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft» 17 (1986), pp. 157-176; cf. anche O. Condorelli, *Francesco Zabarella sull'origine della giurisdizione ecclesiastica e civile*, in Krynen-Stolleis, *Science politique* cit., pp. 157-173, spec. 157 s.

⁴⁰ D. 63 c. 23.

⁴¹ G. Kallen (a c. di): Nicolai de Cusa, *Opera omnia*, XIV. *De concordantia catholica*, Hamburg 1959, pp. 342-343, § 321.

Cardinalis. Il filosofo tedesco doveva quindi ignorare l'esatto contenuto del documento epigrafico. Tuttavia l'*auctoritas* del giurista padovano era per lui argomento sufficiente per convincersi che il popolo romano non aveva trasferito completamente il proprio potere all'imperatore, ma, al contrario, ne aveva riservato per sé la maggior parte.

Pur citata da due esponenti di primo rango della dottrina canonistica tardo-medievale, la tavola bronzea conservata in Laterano non godette di ulteriore fama nella letteratura giuridica del XV secolo. Soltanto agli inizi del Cinquecento, grazie alla sua menzione nelle opere di Andrea Alciato e Mario Salamonio, il suo valore come fonte storica fu nuovamente riconosciuto nell'ambito del dibattito fra gli eruditi⁴². Da quel momento in poi, ma soprattutto da quando il *De principatu* di Salamonio venne dato alle stampe, l'attenzione verso il provvedimento con cui erano state codificate le prerogative del potere imperiale di Vespasiano non venne più a mancare.

Lorenzo Calvelli
Università Ca' Foscari Venezia
lorenzoc@unive.it

⁴² Cf. Ferrary, *Lex regia* cit., pp. 76-81.

Hec proinde secundum canones de secundum leges aules forte
 aliquibus alii videntur. dicendo tunc post tempus suscep-
 tis imperatoribus etiam de iure auli pmissi po-
 dere videntur. Si veteris leges non quod fuerint fuerint
 christiani et tunc dicebatur omnis potestas esse in principe. ff.
 de origi. iur. l. ii. § nonnullum. Iust. de iure natu. ali-
 § si et quod princeps. et h. p. translatioem suam meum applo
 romano p. legem regiam i. latum sup. potestate regia
 translata in principem p. qua omnis romani populi potestas
 in eum translata est ut dicitur p. sed quod princeps. Unde in ene-
 am tabula que adhuc est rome in eadem sancti iohannis la-
 terani in qua descripta est potestas p. senatum et po. ro. tradita
 vespasiano ex eius lectione constat non omnia potestatem abbas
 translata fuisse in principem si sub certis capitulis ita quod
 etiam post translationem remansit potestas Ro. po. conden-
 dunt legum quod vult ille. § si quod princeps. et § lex. qui pcedit
 et ff. de legi. de quibus. quid quod autem tunc fuerit postea
 sic inualuit quod omnis potestas esset in principe. Sed constan-
 tinus monarcha quarto die sui baptismatis cum omni
 senatu et Ro. po. dereliquit potestatem hanc ad romanum
 pontificem spectare in ipsa urbe. de electione fundamenta. li.
 vi. Item et in omnibus provinciis occidentalibus Item et
 in italia. xvi. di. constantinus. Et quamquam disputatione de
 hac donatione an valuerit tunc receptum est quod sic vni in urbe
 Ro. et italia et provinciis occidentalibus antea ipsa donatio
 papa sit potestatem in temporalibus etiam in actu et exercitio
 In multis tamen ut videmus alii est de facto.
 Ex his inferitur quod ad papam spectat de imperio se mero
 mittere.

Hoc p. supposito ad affirmum dico quod electores pmissi hac
 potestatem adepti sunt ab eadem Ro. que sicut transiit in
 primum agere ita et electores p. statu de elec. venerabilium
 ubi papa recognoscit potestatem eligendi regem in imperatore
 postmodum promouendum primere ad electores memora-
 tos de iure et antiqua consuetudine et subdit quod ad eos
 ius et potestas huiusmodi ab eadem Ro. puenit. Sicut in legi-
 in ystoris insinuat istorum non fuit facta tempore translationis
 imperii fante agere sed postea mortuo antone tertio et
 tunc de primo.